

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 25.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva inoltrata la richiesta di un parere legale scritto all'avv. Alfredo Gualtieri, appartenente al Foro di Catanzaro, in ordine alla possibilità di revocare in autotutela la procedura di gara in essere - presso la C.U.C. convenzionata tra i Comuni di Soveria Mannelli e Lamezia Terme - per la concessione del servizio "*Officina della Cultura e della Creatività e della Digital Library del Reventino*";

CHE, in particolare, la richiesta di cui sopra ineriva la circostanza "se, alla luce degli oggettivi vizi rilevati ed in considerazione anche dell'eventuale danno economico in cui potrebbe incorrere il Comune nel caso in cui l'offerta economica offerta dalle Imprese partecipanti non sia particolarmente adeguata" fosse possibile "revocare la procedura di gara in autotutela e procedere alla pubblicazione di un nuovo bando, debitamente rimodulato, al fine di correggere le criticità dianzi evidenziate, sempre e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nel formulario presentato a corredo del progetto in fase di richiesta di finanziamento";

RICHIAMATO il parere legale scritto, formalmente reso dal professionista interpellato ed acquisito al prot. n. 4963 del 16.09.2016;

ATTESO che, come precisato nel parere *de quo*, "*fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva (...) rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara* (VI, 6 maggio 2013, n. 2418)";

CHE, nella fattispecie che ci occupa, non si configura quindi l'applicabilità della disciplina di cui agli artt. 21 quinquies e 21 nonies della Legge n. 241/1990 in tema di revoca ed annullamento d'ufficio, non essendo il procedimento di gara pervenuto nemmeno alla fase dell'aggiudicazione provvisoria;

CHE, peraltro, la revoca del bando di gara – come evidenziato nel richiamato parere – deve essere motivata, rendendo palese "il ragionamento seguito per giungere alla determinazione negativa attraverso l'indicazione degli elementi concreti ed obiettivi in base ai quali la P.A. ritiene di non procedere più all'aggiudicazione definitiva";

RILEVATO che, nel merito che ci occupa, le criticità indicate nella richiesta di parere sono idonee, a giudizio dell'avvocato Gualtieri, a giustificare un eventuale provvedimento in autotutela;

CHE, in particolare: A) la gara d'appalto in essere non garantisce una sicura economicità di gestione per il Comune di Soveria Mannelli, dal momento che, a fronte di spese di riscaldamento ed energia elettrica a carico dell'ente (come da bando) non corrisponde un'entrata equivalente; per cui il Comune, oltre ad affidare in comodato i locali, gli arredi e le attrezzature hardware e software necessari al funzionamento della struttura (senza neanche mantenere la possibilità di un utilizzo residuo), corre anche il rischio di sostenere ulteriori costi che non trovino copertura nell'offerta economica dell'affidatario del servizio; B) dal Piano di gestione predisposto dall'Ente, peraltro, nell'analisi dei flussi finanziari non c'è una previsione di utili tale da giustificare un canone così limitato o le spese a carico dello stesso Ente (per lo meno a partire dal terzo anno); C) non trova giustificazione la durata novennale dell'appalto (con possibilità di proroga di eguale durata) anche con riguardo ai contenuti della Direttiva Ce 2014/23 (art. 18, comma 2), non ricorrendo, nel caso in questione, neppure la necessità di allungare i tempi oltre i canonici cinque anni "atteso che l'analisi

dei flussi finanziari prevede un pareggio già al secondo anno e un buon ricavo negli anni successivi al quinto; D) la lunga previsione di durata, come chiarito nel parere, nel favorire l'affidatario, limita la concorrenza e si pone in contrasto con l'interesse pubblico;

DATO ATTO che il parere legale acquisito, che si richiama nella sua integralità, supporta la scelta discrezionale di questa Amministrazione nel senso della revoca del bando di gara, sussistendo le condizioni astratte legate all'economicità, al rispetto della concorrenza e, in genere, alla tutela dell'interesse pubblico;

RITENUTO di procedere alla revoca del bando di gara per la concessione del servizio "*Officina della Cultura e della Creatività e della Digital Library del Reventino*", attualmente in essere presso la Centrale Unica di Committenza di cui questo Ente è parte per le ampie ragioni dianzi esplicitate e qui richiamate;

RITENUTO conseguentemente, alla luce di tale valutazione discrezionale, di impartire direttive al Responsabile dell'Area Tecnica affinché proceda con tempestività, previa l'adozione delle determinazioni conseguenti alla presente deliberazione giunta, alla relativa comunicazione in senso alla C.U.C. nonché alla predisposizione del nuovo bando di gara, emendato di tutte le criticità rilevate con la presente ed evincibili con chiarezza dal parere legale richiesto ed acquisito da questo Ente;

DATO ATTO che la presente deliberazione, per il suo tenore, non richiede l'apposizione di alcun parere ex art. 49 del D. Lgs. 267/00;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di recepire il parere legale scritto, allegato alla presente sub "A", richiesto all'avv. Alfredo Gualtieri giusta deliberazione G.C. n. . 67 del 25.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, in ordine alla possibilità di revocare in autotutela la procedura di gara in essere - presso la C.U.C. convenzionata tra i Comuni di Soveria Mannelli e Lamezia Terme - per la concessione del servizio "*Officina della Cultura e della Creatività e della Digital Library del Reventino*";

di addivenire alla determinazione di procedere alla revoca del bando di gara di cui sopra per le ampie ragioni esplicitate e qui pedissequamente riportate:

A) la gara d'appalto in essere non garantisce una sicura economicità di gestione per il Comune di Soveria Mannelli, dal momento che, a fronte di spese di riscaldamento ed energia elettrica a carico dell'ente (come da bando) non corrisponde un'entrata equivalente; per cui il Comune, oltre ad affidare in comodato i locali, gli arredi e le attrezzature hardware e software necessari al funzionamento della struttura (senza neanche mantenere la possibilità di un utilizzo residuo), corre anche il rischio di sostenere ulteriori costi che non trovino copertura nell'offerta economica dell'affidatario del servizio;

B) dal Piano di gestione predisposto dall'Ente, peraltro, nell'analisi dei flussi finanziari non c'è una previsione di utili tale da giustificare un canone così limitato o le spese a carico dello stesso Ente (per lo meno a partire dal terzo anno);

C) non trova giustificazione la durata novennale dell'appalto (con possibilità di proroga di eguale durata) anche con riguardo ai contenuti della Direttiva Ce 2014/23 (art. 18, comma 2), non ricorrendo, nel caso in questione, neppure la necessità di allungare i tempi oltre i canonici cinque anni "atteso che l'analisi dei flussi finanziari prevede un pareggio già al secondo anno e un buon ricavo negli anni successivi al quinto;

D) la lunga previsione di durata, come chiarito nel parere, nel favorire l'affidatario, limita la concorrenza e si pone in contrasto con l'interesse pubblico;

Di impartire direttive al Responsabile dell'Area Tecnica affinché proceda con tempestività, previa l'adozione delle determinazioni conseguenti alla presente deliberazione giuntale, alla relativa comunicazione in senso alla C.U.C. nonché alla predisposizione del nuovo bando di gara, emendato di tutte le criticità rilevate con la presente ed evincibili con chiarezza dal parere legale richiesto ed acquisito da questo Ente;

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00 con separata votazione unanimemente favorevole.-

Deliberazione della Giunta Comunale n° 86 del 16/09/2016

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
DOTT. SIRIANNI LEONARDO

Il Segretario Comunale
DOTT. PAOLO LO MORO

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 30/09/2016 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale
DOTT. PAOLO LO MORO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **15** ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ____ / ____ / _____ prot. n° _____.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/09/2016 in quanto:
 - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
 - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **30/09/2016**

Il Segretario Comunale
DOTT. PAOLO LO MORO